





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] presso  
 e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]  
 il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente  
 domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]  
 in [redacted] I (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato  
 il difensore avv. [redacted]  
 [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente  
 domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Casadonte

CONVENUTI

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione notificato il 7/7/2009 [redacted] conveniva in giudizio [redacted] quale conducente del veicolo Opel Corsa tg. [redacted], quale proprietaria del medesimo veicolo, e la Compagnia di Assicurazione [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore e quale assicuratrice del veicolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 12.11.2007 verso le ore 00.05 in Reggio Emilia.
2. I convenuti si sono costituiti contestando la domanda e chiedendone il rigetto dando atto dell'avvenuto pagamento a favore dell'attore di euro 19.650,00 e di ulteriori euro 2.250,00.
3. Escussa la prova testimoniale ed espletata CTU medico-legale, la causa veniva discussa all'udienza del 6 novembre 2013 e decisa mediante lettura della sentenza *ex art. 201 sexies c.p.c.*
4. Com'è noto, il danneggiato che evochi in giudizio, *ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. (già art. 18 e ss. L. 990/69)*, il responsabile civile e la relativa Compagnia di Assicurazione è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verifica del fatto dannoso ed al nesso di

causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. Cass. civ., sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).

5. Orbene, i testi escussi sulla dinamica del sinistro – \_\_\_\_\_, trasportato sulla auto Alfa Romeo del \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, trasportato sull'autovettura Opel Corsa condotta dallo \_\_\_\_\_ – hanno confermato la ricostruzione del sinistro come prospettata nell'annotazione redatta dalla Polizia Municipale nell'immediatezza del fatto.

6. In essa, infatti, si dà conto dei rilievi effettuati in loco alle ore 00.15 e cioè dell'andamento della strada che nel tratto interessato dal sinistro delineava una semicurva, il limite di velocità di 90 Km/h, le tracce rilevate ed in articolare il punto d'urto, rilevato a 5 cm dalla linea continua di mezzzeria, dalla parte della corsia di marcia dell'Alfa Romeo, nonché le condizioni dei veicoli dopo l'urto, la posizione di quiete dell'Alfa Romeo (veicolo "B"), che diversamente dall'Opel Corsa (veicolo "A"), non era stata spostata.

7. In particolare nella ricostruzione della dinamica svolta dalla P.M. emerge che i due veicoli percorrevano la via Fermi ma con opposte direzioni di marcia. Nel percorrere la semicurva, i conducenti di entrambi i veicoli si spostavano verso il centro strada, venendo a collisione nei pressi della linea di mezzzeria (il punto d'urto, indicato con 1, è l'inizio dell'incisione prodotta dalla rottura della ruota anteriore sinistra dell'Alfa Romeo, ed è collocata a 5 cm dalla linea di mezzzeria). L'urto avveniva fra l'angolo anteriore sinistro del veicolo "A" (che allargava la curva) e tutta la fiancata sinistra di "B" (che invece "stringeva" la curva stessa). A causa della collisione, il veicolo "A" perdeva completamente la ruota anteriore sinistra (terminata poi a bordo strada) e proseguiva qualche decina di metri prima di essere parcheggiata nel piazzala d'accesso al civico 58. Il veicolo "B", subiva la rottura della ruota sinistra, che rimaneva però attaccata al semiasse, producendo alcune delle tracce rilevate, poi ruotava di circa 180°, (fuoriuscendo dalla sede stradale), e si arrestava in stasi ove veniva rilevato.

8. Il teste \_\_\_\_\_ ha, sostanzialmente confermato la ricostruzione suddetta ed ha anche riferito di avere visto lo sbandamento dell'auto che sopravveniva in senso contrario, spiegando che l'auto passata precedentemente all'Opel era stata incrociata ne tratto di rettilineo che precede la semicurva. Con ciò tuttavia non può dirsi fornito un elemento rilevante per stabilire che l'auto Alfa Romeo viaggiasse rispettando in modo adeguato la regola che impone di procedere a destra.

9. Il teste \_\_\_\_\_ ha pure confermato sostanzialmente la ricostruzione sopra descritta ed ha aggiunto di avere visto \_\_\_\_\_, mentre era seduto dietro al guidatore \_\_\_\_\_ la linea bianca di mezzzeria alla sua sinistra. Tuttavia egli non riferisce tale circostanza al momento dell'urto con l'altra autovettura, posto che ha dichiarato di avere visto l'auto Alfa Romeo di colore grigio scontrarsi con la Opel, sicchè la circostanza non appare decisiva, apparendo più verosimile che la circostanza sia stata notata mentre l'auto viaggiava sulla strada prima di affrontare la semicurva.

10. Tali risultanze istruttorie vanno apprezzate secondo le regole di giudizio utilizzabili nel caso di scontro tra veicoli, rispetto alle quali, come è noto, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei due conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477).

11. Per attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia di marcia cioè il veicolo Opel Corsa, è, dunque, necessario che il danneggiato dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno.

Alrodant

12. Tale prova non può dirsi raggiunta nella fattispecie in esame e ciò giustifica il riconoscimento del concorso di colpa in capo all'attore che non ha dimostrato di avere viaggiato rigorosamente a destra e ad una velocità moderata.

13. Nondimeno la responsabilità va diversamente identificata, avuto riguardo al collocamento del punto d'urto nella corsia di marcia della Alfa Romeo, nella misura del 70% a carico dello ... e del 30% a carico del

14. Quanto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dal sinistro stradale gli stessi vengono liquidati come di seguito.

15. In relazione al danno biologico, definito dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005 quale *"lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalle eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*, questo Giudice aderisce al più recente arresto del S.C. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972), a termini del quale l'area del danno risarcibile va anzitutto ricondotta nell'ambito delle due sole categorie del danno patrimoniale (art. 2043-1218 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ambito, quest'ultimo, nel quale deve ora ritenersi collocato il danno biologico.

16. Invero, deve ritenersi superata - alla luce di una lettura dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata - la tesi (cfr. Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184) che ammetteva il risarcimento del danno biologico sulla base del collegamento tra l'art. 2043 c.c. (nel quale si faceva rientrare tale voce di danno) e l'art. 32 Cost. Operazione ermeneutica, quest'ultima, che veniva effettuata al fine di sfuggire alla altrimenti non risarcibilità del danno non patrimoniale, in una lettura riduttiva dell'art. 2059 c.c. ancorata unicamente alla sussistenza di specifiche previsioni legislative che ne ammettevano la risarcibilità (art. 185 c.p.; l. n. 117/87, ecc.).

17. Viceversa, all'esito di un condiviso iter logico-argomentativo, le SS.UU. cennate hanno affermato il principio secondo il quale *"il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona"*.

18. Ciò posto deve darsi atto che dalla CTU è emerso - in questo caso con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni - un danno biologico permanente pari a 11-12 punti percentuali nonché una invalidità temporanea totale di 10 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 75% pari a 40 giorni, al tasso del 50% per altri 60 giorni e al tasso del 25% per altri 60 giorni.

19. Quanto ai criteri di liquidazione, si reputa, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del danno non patrimoniale, di seguire il sistema delle c.d. Tabelle Milanesi (versione 2013) che prevedono la liquidazione del danno biologico, nei suoi aspetti statici e dinamici, secondo il metodo a punti, per valori rapportati all'età del danneggiato ed alla percentuale d'invalidità (Cass. 12408/2011 sulla necessaria utilizzabilità in ragione della esigenza di uniformità a livello nazionale).

20. In particolare, le Tabelle Milanesi del 2013 sono state redatte tenendo conto dei principi enucleati nelle sentenze delle SS.UU. innanzi richiamate prevedendo una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a *"lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale"* (sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari) e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

21. E' stata così redatta una tabella di valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" e sono state poi previste delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzarsi onde consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengono allegare e provate dal danneggiato.

Alarabols

In particolare, come recentemente chiarito dalla S.C., le summenzionate tabelle non hanno mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale; tali tabelle, infatti, propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641).

22. Il danno biologico permanente ammonta dunque, secondo la predetta tabella, ad euro 29.000,00 la percentuale di invalidità (11.5%) e tenuto conto che all'epoca del fatto il [redacted] aveva oltre 29 anni e mezzo, con conseguente utilizzo della colonna relativa agli anni 30.

23. Tuttavia si ritiene che l'importo così determinato sulla base del prescelto criterio tabellare debba essere personalizzato fino alla somma di € 33.000.

24. Per quanto, invece, attiene al risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, va evidenziato che le summenzionate Tabelle Milanesi hanno previsto una forbice di valori monetari oscillante tra gli 96,00 ed i 144,00 euro all'interno della quale il Giudice può individuare il valore del giorno di invalidità temporanea al 100% a seconda delle caratteristiche del caso concreto.

25. Orbene, nella fattispecie in esame questo Giudice ritiene che, data la tipologia di lesioni e delle terapie praticate, il valore del giorno di invalidità temporanea al 100% vada correttamente fissato in euro 120,00.

26. Va, dunque, riconosciuta l'ulteriore somma euro 10.200,00 per l'inabilità totale temporanea (euro 120 x 10 giorni) e la somma di euro 1200,00 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (euro 90 x 40 giorni) e pari ad euro 3600,00, per l'invalidità parziale al 50% (euro 60 x 60 giorni) e pari ad euro 3.600,00 e per l'invalidità parziale al 25% (30 x 60 giorni) pari ad euro 1800,00.

27. Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi ad un totale di euro 33.000,00 + euro 10.200,00 per un totale di euro 43.200,00.

28. Con riguardo al danno patrimoniale è richiamato il principio secondo cui il danno patrimoniale costituito da spese mediche non può essere liquidato dal giudice in assenza di adeguata documentazione degli esborsi sostenuti non potendosi, in assenza della suddetta documentazione, applicare il disposto di cui all'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2037; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13358), deve darsi atto che il ctu ha ritenuto congrue le spese documentate nella misura complessiva di euro 1364,76.

29. È stato poi richiesto risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica. Sul punto appare opportuno preliminarmente evidenziare che, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289).

30. La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro; ovvero - nel caso in cui non fosse percettore di reddito - non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione; ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che, a

*Albrici*

causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289)

31. La giurisprudenza consolidata della S.C. reputa poi che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il lavoratore danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito. Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18866; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397).

32. La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, infatti, un danno di per sé (danno - evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza); sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno "in re ipsa", va pertanto allegato e provato nell'"an" e nel "quantum" (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15031).

33. Soltanto nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17514).

34. Tutto ciò premesso in punto di diritto, va considerato che la CTU ha evidenziato come i postumi a carattere permanente riscontrati, siano in grado di incidere sulla capacità lavorativa specifica del periziando di artigiano autotrasportatore e di coltivatore diretto nella misura del 10% a causa della difficoltà di deambulazione, di carico protratto, di cambi di postura e di efficienza di manovra con l'arto inferiore sinistro.

35. Tale perdita risulta altresì dimostrata dalle dichiarazioni dei redditi prodotte con riferimento agli anni precedenti al sinistro e paragonate a quella dell'anno successivo, il 2008, ove risulta un reddito negativo (cfr. dichiarazione dei redditi del 2009, in fascicolo di parte attrice). Considerando le modalità di calcolo di tale voce di danno patrimoniale, e cioè il reddito medio tre anni precedenti e pari a circa euro 9.000 (al netto delle imposte) x 10% x 18,019 (coefficiente ex R.D. n. 1403/1922 aggiornato al 2004) - 20% per un totale di euro 14.416.

36. Con riguardo al danno patrimoniale relativo all'auto esso va liquidato nella misura di euro 8.700,00 + 774,50 per spese di recupero + euro 500,00 per spese di nuova immatricolazione, per un totale di euro 9.974,50.

37. In definitiva il danno patrimoniale ammonta ad euro 25.755,26 (14.416 + 1364,76 + 9.974,50) che sommato a quello non patrimoniale di euro 43.200 ammonta all'importo totale di euro 69.955,26.

38. Di tale danno va imputato ai convenuti la misura del 70% e pari ad euro 48.968,68.

39. Detto importo va devalutato alla data del sinistro (12.11.2007) e rivalutato con aggiornamento degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino alla data di pagamento degli acconti di euro 2.250,00 (versato in data 29.1.2008) e di euro 19.6590,00 (versato in data 27.3.2009), con la conseguenza che la differenza va poi rivalutata ed aggiornata degli interessi sino alla sentenza.

40. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).

Olivero

40. Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.

All'uopo si evidenzia che:

- a) il calcolo dei compensi viene effettuato secondo quanto previsto dal D.M. 120/2012 e viene conteggiato, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sulla base dei valori medi.
- b) il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del *petitum* (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e cioè 69.373,68), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione - criterio del *decisum* - (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014), quindi nella controversia in esame si considererà lo scaglione compreso da € 25.000,00 fino ad euro 50.000.

**P.Q.M.**


Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa o respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie la domanda nei limiti di cui alla motivazione e dichiara il concorso di colpa del convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa e condanna in solido fra loro e Compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di euro 48.968,68, importo che va devalutato alla data del sinistro (12.11.2007) e rivalutato con aggiornamento degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino alla data di pagamento degli acconti ricevuti e da detrarre di euro 2.250,00 (versato in data 29.1.2008) e di euro 19.6590,00 (versato in data 27.3.2009), con successiva rivalutazione ed aggiornamento degli interessi sul residuo ancora dovuto e sino alla sentenza.
2. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore nella misura del settanta per cento e liquidata per tale parte in euro 4000,00 per compensi, oltre euro 410 per spese, ed oltre al rimborso del settanta per cento di quanto speso per la etu medico legale, IVA, se dovuta e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
3. Compensa fra le parti il residuo trenta per cento.

Reggio Emilia, 6 novembre 2013.

Il Giudice  
dott. Annamaria Casadonte

*Annamaria Casadonte*



Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Reggio Emilia il 5 novembre 2013

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Giovanni Battista Vaccaro

*CBV*